



Stanza Enea ODV Organizzazione di volontariato

Sede legale: via Carlo Linneo, 18 – 24126 – Bergamo (BG)
Domicilio fiscale: Don Pietro Mandelli, 67 – 20884 – Sulbiate (MB)

C.F. : 96076400181 Tel : 371 4372733

Web : www.stanzaenea.org Email : segreteriaenea@gmail.com PEC : stanzaenea@pec.it

Verbale di Assemblea Ordinaria n.° 4 del 30/04/2022

Il giorno 30/04/2022, in videoconferenza Zoom (ID riunione 422-004-3400), si è riunita, in seconda convocazione, alle ore 15:09 l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione STANZA ENEA ODV.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto sociale, il Presidente Sig. G. Antonio Rozzini, verbalizza in qualità di segretario la sig. Principe Armando.

Il Presidente constata che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante convocazione inviata ai soci il 10/04/2022, così come previsto dall'art. 6 dello statuto, contenente il seguente o.d.g.:

1. **Approvazione bilancio 2021;**
2. **Approvazione preventivo bilancio del 2022;**
3. **Adeguamento statuto dell'Associazione per iscrizione ai RUNTS;**
4. **Trasferimento del progetto "le amiche di Ester" dall'associazione ONLUS a Stanza Enea ODV;**
5. **Ammissioni volontari;**
6. **Varie ed eventuali.**

Il presidente accerta che sono presenti n.° 14 soci (3 con delega).

Elenco presenti: del C.d.A il Presidente G. ANTONIO ROZZINI, il Vicepresidente PAGANA LUCIA, il Segretario PRINCIPE ARMANDO, il Tesoriere MARKO POKRAJAC, il Consigliere GALIETTI PORZIANA; i Volontari ANNA RIVIECCHIO, ANDREINA LUPO, ANTONELLA FEDELE, ANNA SPILOTRI, TINA CIPOLLINI e NESCI SARA

Elenco volontari con delega: ODIERNA VALERIA con delega Pagana Lucia, ARNESE DINA con delega Spilotri Anna, ALVAREZS NARCISA con delega Pagana Lucia

Elenco ospiti: PASQUALE KELLY, IANNELLI LUCIA, FREZZA LUCA, NUNZIA FASTOLO.

Elenco volontari assenti giustificati: BOCCHINO FRANCA.

Il Presidente verificata la regolarità apre l'assemblea ringraziando i presenti chiede all'assemblea il consenso per la partecipazione di ospiti aspiranti volontari. I soci presenti approvano per alzata di mano, non ci sono astenuti né contrari e si passa a trattare i punti all'ordine del giorno.

1. Il Vicepresidente presenta il conto economico dell'anno 2021 illustrando le attività, alcune a causa pandemia non è stato possibile svolgere regolarmente nelle strutture degli ospedali, ma si è realizzato il progetto "C'è posta per te" in cui i volontari hanno scritto ed inviato agli ospiti di tali strutture delle lettere personali in sostituzione delle visite, a fine anno sono stati preparati dei gadget con dei calendari e sono stati distribuiti agli ospiti delle strutture curate. Poi si è passato alla visione del prospetto del conto economico proiettando delle slide con alcune annotazioni esplicative e le varie voci con i relativi importi, dando delucidazioni e approfondimenti a quanti hanno richiesto maggiori ragguagli. I soci hanno approvato all'unanimità
2. Il Segretario presenta il preventivo spese per l'anno 2022 con un minimo di incremento in previsione dell'andamento economico attuale stimato in una cifra di € 1500,00. I soci concordi approvano all'unanimità.
3. Il Vicepresidente mette a conoscenza i presenti del proposito di trasferire il progetto "le amiche di Ester" progetto attivo già nell'Associazione Stanza Enea ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale alla Associazione Stanza Enea ODV, le finalità di tale progetto consiste nel fare incontri con donne sole che hanno figli malati o disabili e dare un supporto sia morale che eco-



Stanza Enea ODV

Organizzazione di volontariato

Sede legale: via Carlo Linneo, 18 – 24126 – Bergamo (BG)
Domicilio fiscale: Don Pietro Mandelli, 67 – 20884 – Sulbiate (MB)

C.F. : 96076400181 Tel : 371 4372733

Web : www.stanzaenea.org Email : segreteriaenea@gmail.com PEC : stanzaenea@pec.it

nomico per tempi brevi sono stati illustrati alcuni obiettivi raggiunti in passato ed illustrando le prospettive attuali con l'intento di voler ancora continuare quest'opera di assistenza. I soci presenti entusiasti del progetto approvano all'unanimità

4. Il Presidente invita il Segretario ad illustrare le modifiche allo statuto dell'associazione necessarie per aver diritto all'iscrizione al RUNTS. Il segretario illustra tutti i punti oggetto della variazione che ratificati in questo documento, saranno registrati alla competente Agenzia delle Entrate e poi si avvierà la pratica di iscrizione al RUNTS. I vari punti sono stati discussi ed i soci hanno approvato unanimemente l'aggiornamento.
5. Il Segretario presenta i nuovi soci che hanno manifestato il desiderio di partecipare ai progetti dell'associazione, i loro nomi sono: FREZZA LUCA, IANNELLI LUCIA e ODIERNA VALERIA. Si segnala per ratificare le dimissioni comunicate telefonicamente dei seguenti volontari: PONISSA ANTONIETTA, STATELLA ANNA MILENA, KUDRYASHOVA VALENTINA, MAYER LILIANA, SPINELLI ALAN, BARBALHO DE OLIVEIRA LEIDE IZABEL, DOS SANTOS SIMAO GAZINEU FRANCIS, GIROMETTA ANGIOLA, DA SILVA PERES ELENICE, DE ARAUJO JACQUELINE, DE ALMEIDA LEITE SANTOS PATRICIA. I soci presenti prendono atto e ratificano quanto discusso ed approvato in precedenza dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente incoraggia tutti alla partecipazione ai progetti dell'associazione, ed anche ad invitare quanti interessati a svolgere attività di volontariato ad aderire per gli scopi previsti.

Non essendoci altre eventuali e varie il Presidente invita Lucia Pagana a ringraziare il Signore per tutti i presenti. Il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15:58.

Il presidente

G. Antonio Rozzini

Il segretario

Armando Principe

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AI SENSI DEL D.LGS.

117/2017

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "STANZA ENEA - ODV"

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata: "STANZA ENEA Organizzazione di Volontariato (o ODV)" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Bergamo e la sua durata è illimitata. La sede amministrativa è posta nel comune di Sulbiate, in via Don Pietro Mandelli 67.

3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo mentre il trasferimento della sede amministrativa non comporta in nessun caso modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

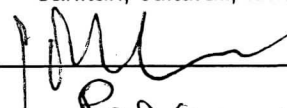
Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale. In particolare intende offrire un sostegno spirituale, morale, economico e materiale a soggetti con disabilità ed ai loro familiari, e a persone in disagio sociale.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- i) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;


Paola Lucie
Pazienza Opstrina
Jorgey May


Grinef Al
Sara Mesci

- j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

2. In particolare l'associazione si propone di realizzare i propri scopi con le seguenti attività di volontariato che vengono elencate di seguito:

- a) sostegno, accompagnamento, assistenza di persone con disabilità e che manifestano necessità socio-assistenziali, assistenza spirituale;
- b) animazione, ludica e ricreativa;
- c) coadiuvare il personale infermieristico nell'assistenza delle persone anziane presso i reparti geriatrici delle strutture sanitarie presso le quali svolgiamo servizio; promozione a carattere ludico (giochi di carte, tombola), culturale (proiezione di diapositive e film, lettura libri, giornali; sostegno attraverso la relazione e l'ascolto quotidiano degli anziani. Tutela della privacy e dei diritti e dei desideri degli anziani.
- d) attività di formazione e di relazione volte a valorizzare gli aspetti motivazionali legati al vero significato dell'esistenza umana;
- e) servizi di sensibilizzazione territoriale per la promozione di attività di bene comune;
- f) collaborazione con enti ecclesiastici e di volontariato internazionale per lo svolgimento di iniziative di sensibilizzazione territoriale su problematiche riconducibili alla povertà e al minimo sostentamento;
- g) cura di edizioni periodiche e non.

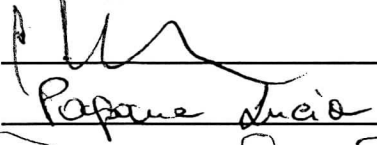
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

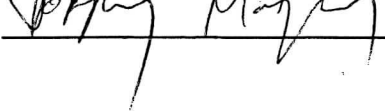
Art. 4 – Attività diverse

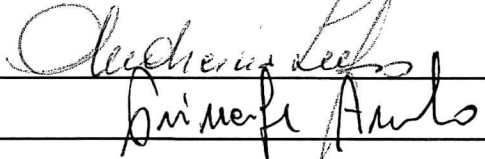
1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.


Papane Lucio

Rizzuto Roberto

Jolly Maria


Di Maria Anna

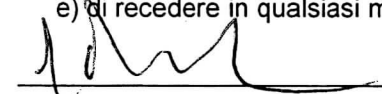
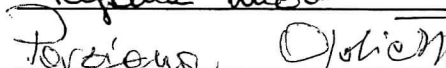
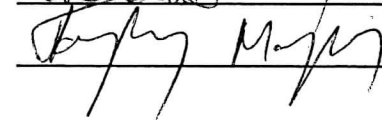
Sora Maria

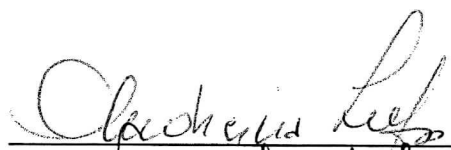
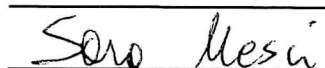
Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e i principi, mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
 - 4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.
 - 4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
 - 4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. La quota annuale è fissata in € 20 per l'anno 2019 e fino a modifica da parte dell'Assemblea, anche su eventuale proposta del consiglio direttivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.


Papano Lucia

Porciana Otilia

Sora Maria


Giusepe Airo

Sora Maria

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento degli scopi;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea, anche su eventuale proposta del consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.
6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

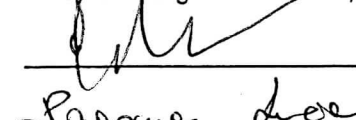
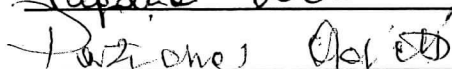
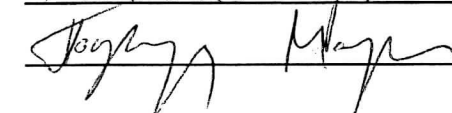
Art. 9 - Attività di volontariato

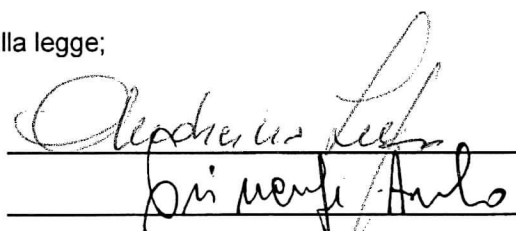
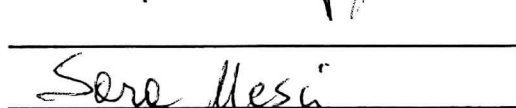
1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo o revisori dei conti, nei casi previsti dalla legge;
- e) Il Collegio dei Garanti, se nominato;


Papane Leo

Portone Oreste

Tognoli Mauro


Priemfi Anulo

Sora Mesi

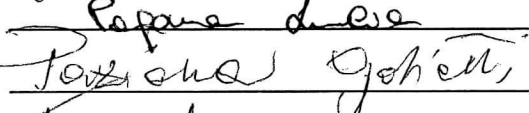
2. Gli organi sociali, l'organo di controllo o revisori dei conti ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti sono rieleggibili.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo o revisori dei conti, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

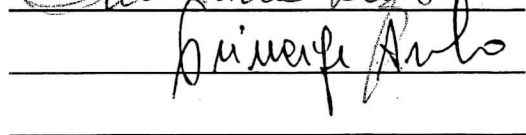
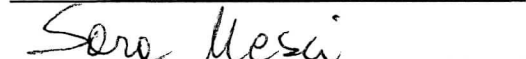
1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati ai quali, al momento dello svolgimento dell'Assemblea, sia già stata comunicata l'ammissione da parte del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
 - i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.


Roberto De Rosa

Roberto De Rosa

Roberto De Rosa


Roberto De Rosa

Roberto De Rosa

Roberto De Rosa

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

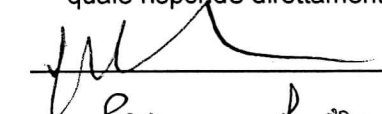
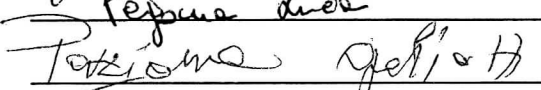
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

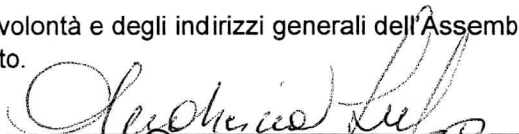
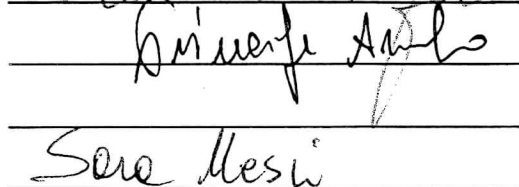
1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si procederà a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede amministrativa dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci. Copia del verbale potrà

Art. 15 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.


Peppea Lucia

Patrizia Gelio

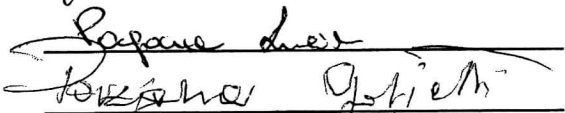
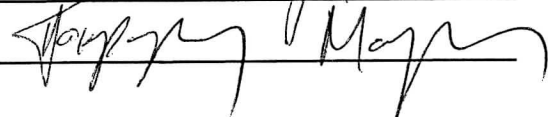
Tappia Mery

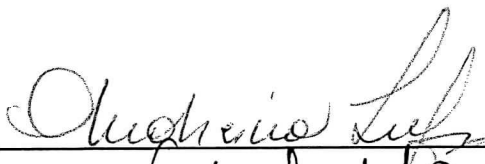
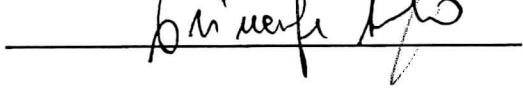
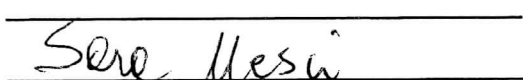

Giuseppe Arbo

Sara Mesiti

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere. Le cariche hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti sono rieleggibili.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) proporre l'ammontare della quota sociale annuale;
 - f) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - h) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - i) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - j) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
 - k) eleggere il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
 - l) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - m) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
 - n) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
 - o) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
 - p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.


Roberto D'Amico

Roberto D'Amico

Roberto D'Amico

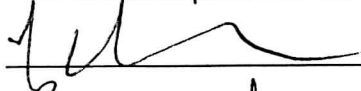

Roberto D'Amico

Roberto D'Amico

Roberto D'Amico

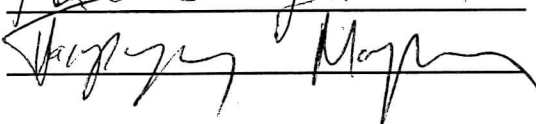
Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

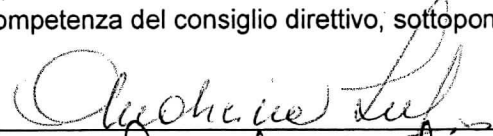
1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

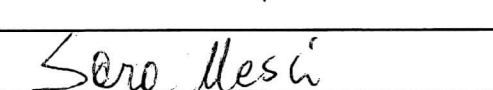
Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.


Roberto Di Caro

Roberto Di Caro

Roberto Di Caro


Saverio Mesci

Saverio Mesci

Saverio Mesci

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il segretario

Il segretario aiuta il presidente ed ha il compito di:

- a) verbalizzare e sottoscrivere le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo;
- b) gestire la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda;
- c) provvedere al disbrigo della corrispondenza.

Art. 20 - Il tesoriere

Il tesoriere ha il compito di:

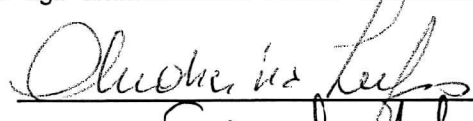
- a) predisporre e sottoporre prima al consiglio direttivo e poi all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro/sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- b) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale proposta dal consiglio direttivo;
- c) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- c) può operare su conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) si occupa del pagamento delle spese in conformità a quanto previsto dal consiglio direttivo;
- d) può effettuare spese relative al normale funzionamento dell'associazione fino ad una spesa massima di 300€, in accordo con il presidente senza la necessità di convocare il consiglio direttivo.

Art. 21 - Organo di controllo o revisori dei conti e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo o revisori dei conti (di seguito organo di controllo), anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Legato d'ora
Lorenzo D'Orto
M. M.



Saverio Mesi

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 – Collegio dei Garanti

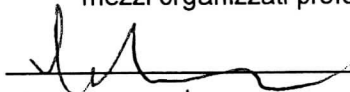
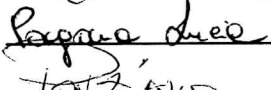
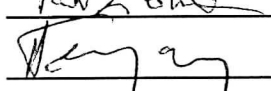
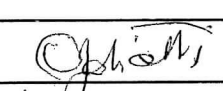
1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

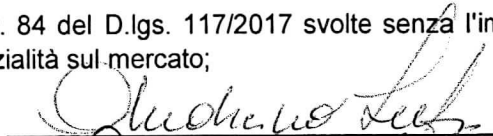
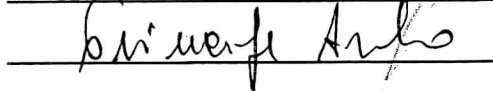
Art. 23 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Segretario. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:
 - a) quote sociali;
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;


Laura Deo

Tiziana

Maria




Giuseppe

Sera Mesa

- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 25 - Scritture contabili

Il Tesoriere gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 26 - Esercizio sociale

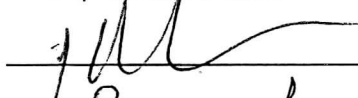
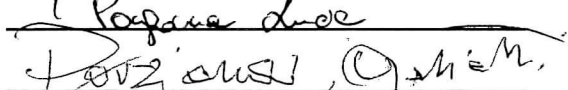
1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio per terminare il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Tesoriere in accordo con il consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Tesoriere in accordo con il consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Tesoriere in accordo con il consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili

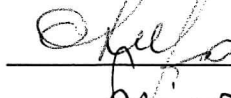
1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 28 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.


Roberto Duce

Fabrizio Giam

Johnny May


Miriam Amato

Sara Mesiti

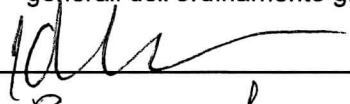
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 29 Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione e scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo il disposto dell'art. 9 del CTS.

Art. 30 - Disposizioni finali

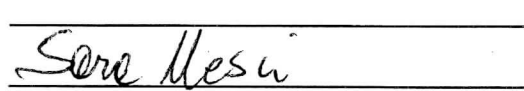
1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.


Roberto Dea

Antonio Oprietti

Toffy


Michele Lelli

Giuseppe Amato

Sara Mesini



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Monza e della Brianza
Ufficio Territoriale di Vimercate

Registrato addì al
N° 1328 Serie 3
VERSATI € 050,10

07/07/2022

Su delega del Direttore Provinciale
Antonella Fiorigia
IL FUNZIONARIO
Filippo Napolitano